



Ordinanza del DFGP sull'esecuzione della sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni (OE-SCPT)

del ...

Progetto marzo 2017

Il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP),

visto l'articolo 31 capoverso 3 della legge federale del 18 marzo 2016¹ sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni (LSCPT);

visto l'articolo 70 dell'ordinanza del XX.XX.XXXX² sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni (OSCPT),

ordina:

Sezione 1: Disposizioni generali sulla sorveglianza postale e delle telecomunicazioni

Art. 1 Campo d'applicazione

La presente ordinanza si applica al servizio di sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni (Servizio SCPT) e alle persone obbligate a collaborare secondo l'articolo 2 LSCPT.

Art. 2 Obbligo d'informare sul quadro legale

Le persone obbligate a collaborare sono tenute a informare i collaboratori responsabili delle sorveglianze e terzi da esse incaricati:

- a. sulla confidenzialità delle misure di sorveglianza;
- b. sul segreto postale e delle telecomunicazioni;
- c. sulle conseguenze penali secondo l'articolo 321^{ter} del Codice penale³ e l'articolo 39 LSCPT.

RS

¹ RS 780.1

² RS XXX

³ RS 311.0

Art. 3 Sicurezza della comunicazione

Alla comunicazione tra le persone obbligate a collaborare e il Servizio SCPT si applicano le seguenti prescrizioni:

- a. soltanto persone in precedenza designate possono inviare e ricevere comunicazioni confidenziali;
- b. i messaggi di posta elettronica devono essere cifrati e firmati.

Art. 4 Forma di trasmissione dei mandati

¹ Il Servizio SCPT trasmette i mandati alle persone obbligate a collaborare per via elettronica.

² Segnatamente in casi urgenti può conferire un mandato di sorveglianza o richiedere un'informazione per telefono; il giorno lavorativo seguente deve tuttavia trasmettere il mandato per via elettronica.

Art. 5 Centro di contatto

¹ Ogni fornitore comunica al Servizio SCPT un centro di contatto responsabile delle sorveglianze e delle informazioni raggiungibile telefonicamente. Su richiesta del Servizio SCPT, è possibile imporre anche alle persone obbligate a collaborare secondo l'articolo 2 lettere d–f LSCPT di designare un simile centro di contatto.

² Ogni fornitore comunica al Servizio SCPT i dati di contatto attuali, in particolare nome, cognome, funzione, numero di telefono diretto e indirizzo di posta elettronica degli interlocutori, nonché le chiavi crittografiche.

³ Indica un indirizzo postale in Svizzera al quale è possibile consegnare validamente in particolare comunicazioni, citazioni, mandati di sorveglianza e decisioni di altra natura.

Art. 6 Termini per il trattamento

Il Servizio SCPT e le persone obbligate a collaborare trattano gli ordini, le domande e i mandati in entrata quanto prima, ma al più tardi entro la scadenza dei termini previsti nella presente ordinanza.

Sezione 2: Sorveglianza della corrispondenza postale

Art. 7 Sorveglianza in tempo reale

¹ L'intercettazione degli invii postali secondo l'articolo 16 lettera a OSCPT comprende l'identificazione e lo smistamento, la tenuta a disposizione per il ritiro da parte dell'autorità che dispone la sorveglianza nonché, eventualmente, la ripresa a carico e la consegna a controllo avvenuto.

² La trasmissione dei dati secondo l'articolo 16 lettera b OSCPT consiste nella comunicazione dei dati disponibili di cui ai numeri 1–4 di detta disposizione, senza interrompere la consegna dei pertinenti invii postali.

³ La sorveglianza in tempo reale secondo l'articolo 16 lettere a e b OSCPT è allestita dai fornitori di servizi postali (FSP) entro un giorno lavorativo dalla ricezione del mandato. Dura fino al momento della revoca.

Art. 8 Sorveglianza retroattiva

I FSP eseguono la sorveglianza retroattiva secondo l'articolo 16 lettera c OSCPT entro tre giorni lavorativi dalla ricezione del mandato.

Sezione 3: Informazioni sul traffico delle telecomunicazioni

Art. 9 Domanda di informazioni

Nella domanda di informazioni è possibile indicare che occorre trasmettere informazioni sugli utenti in riferimento a un determinato periodo. Se non è specificato nessun periodo, la domanda di informazioni si riferisce al momento in cui viene presentata.

Art. 10 Termini per il trattamento delle domande di informazioni

¹ Entro un'ora dalla ricezione delle domande di informazioni, il Servizio SCPT le inoltra alla persona obbligata a collaborare.

² I fornitori di servizi di telecomunicazione (FST), ad eccezione di quelli con obblighi di sorveglianza ridotti, e i fornitori di servizi di comunicazione derivati con obblighi di informazione supplementari devono rispondere entro:

- a. un'ora dalla ricezione, alle domande di informazioni secondo gli articoli 33–40 OSCPT;
- b. un giorno lavorativo dalla ricezione, alle domande di informazioni secondo gli articoli 41–46 OSCPT.

³ I FST con obblighi di sorveglianza ridotti, i fornitori di servizi di comunicazione derivati e i gestori di reti di telecomunicazione interne devono rispondere alle domande di informazioni secondo gli articoli 33–46 OSCPT entro un giorno lavorativo.

Sezione 4: Sorveglianza del traffico delle telecomunicazioni

Art. 11 Esecuzione

¹ Tutti i tipi di sorveglianza in tempo reale, di sorveglianza retroattiva, di ricerca d'emergenza e di ricerca di condannati sono eseguiti come segue:

- a. il Servizio SCPT trasmette il mandato al FST o al fornitore di servizi di comunicazione derivati con obblighi di sorveglianza supplementari. Non è prevista la trasmissione ai FST con obblighi di sorveglianza ridotti;
- b. il fornitore conferma al Servizio SCPT la ricezione del mandato;
- c. il fornitore o il terzo da esso incaricato esegue il mandato;
- d. il fornitore conferma al Servizio SCPT, per via elettronica, l'avvenuta esecuzione del mandato; indica il momento in cui è stata attivata o disattivata la misura o in cui sono stati inviati i dati.

² Nel caso di una sorveglianza in tempo reale, il mandato può consistere in un ordine di attivazione o disattivazione della sorveglianza.

³ Nel caso di una sorveglianza retroattiva, il mandato si considera eseguito una volta che i dati sono stati rilevati e trasmessi.

Art. 12 Termini per il trattamento di sorveglianze in tempo reale

¹ Il Servizio SCPT trasmette al fornitore il mandato per l'esecuzione di una sorveglianza in tempo reale entro un'ora dalla ricezione dell'ordine.

² Se un mandato di sorveglianza in tempo reale è conferito durante gli orari d'ufficio ordinari secondo l'articolo 10 OSCPT, il fornitore la allestisce entro un'ora dalla ricezione del mandato.

³ Se una sorveglianza in tempo reale deve essere eseguita a partire da un determinato momento, il fornitore la attiva al momento indicato nel mandato. Il fornitore tratta il mandato durante gli orari d'ufficio ordinari.

⁴ Se un mandato di sorveglianza in tempo reale è conferito al di fuori degli orari d'ufficio ordinari, il fornitore la allestisce entro due ore dalla ricezione del mandato.

⁵ Il Servizio SCPT trasmette il mandato di disattivazione soltanto durante gli orari d'ufficio ordinari. Il fornitore disattiva la sorveglianza entro un giorno lavorativo.

Art. 13 Termini per il trattamento di sorveglianze retroattive

¹ Il Servizio SCPT trasmette al fornitore il mandato per l'esecuzione di una sorveglianza retroattiva entro un'ora dalla ricezione dell'ordine.

² I mandati di sorveglianza retroattiva sono conferiti durante gli orari d'ufficio ordinari secondo l'articolo 10 OSCPT. In casi urgenti, sono conferiti anche al di fuori degli orari d'ufficio ordinari.

³ Il fornitore esegue la sorveglianza retroattiva entro tre giorni lavorativi dalla ricezione del mandato; in casi urgenti, li esegue entro quattro ore dalla ricezione del mandato.

Art. 14 Termini per il trattamento di ricerche d'emergenza e ricerche di condannati

¹ Il Servizio SCPT trasmette al fornitore i mandati per l'esecuzione di ricerche d'emergenza o ricerche di condannati quanto prima, ma al più tardi entro un'ora dalla ricezione dell'ordine.

² In caso di ricerca d'emergenza del tipo EP_30_PAGING, EP_31_RT_CC+IRI o EP_32_RT_IRI o di sorveglianza in tempo reale nell'ambito di una ricerca di condannati, il fornitore esegue la sorveglianza quanto prima, ma al più tardi entro un'ora dalla ricezione del mandato.

³ In caso di ricerca d'emergenza del tipo EP_33_HD o di sorveglianza retroattiva nell'ambito di una ricerca di condannati, il fornitore esegue la sorveglianza entro quattro ore dalla ricezione del mandato.

Art. 15 Annullamento di mandati di sorveglianza

¹ Il Servizio SCPT può annullare un mandato di sorveglianza in tempo reale fintantoché questa non è stata attivata nei sistemi del fornitore e il fornitore non ha confermato l'attivazione.

² Può annullare un mandato per l'esecuzione di una sorveglianza retroattiva fintantoché il fornitore non ha trasmesso i dati.

³ L'annullamento è eseguito nel modo seguente:

- a. il Servizio SCPT contatta il fornitore e lo incarica per scritto, o in casi eccezionali per telefono con successivo incarico scritto, di annullare la sorveglianza;
- b. il fornitore conferma la ricezione del mandato di annullamento;
- c. esegue il mandato di annullamento;
- d. dopo l'esecuzione del mandato di annullamento, conferma l'annullamento al Servizio SCPT.

⁴ Se non è più possibile procedere all'annullamento di una sorveglianza in tempo reale, il Servizio SCPT conferisce un mandato di disattivazione.

Sezione 5: Disponibilità a informare e sorvegliare

Art. 16 Collegamento dei sistemi del fornitore con il sistema di trattamento del Servizio SCPT

¹ I FST o i fornitori di servizi di comunicazione derivati con obblighi di informazione supplementari comunicano al Servizio SCPT la loro disponibilità a informare sui servizi offerti e sulle modalità di realizzazione dei tipi d'informazione standardizzati per i singoli servizi. I fornitori con obblighi di sorveglianza ridotti sono esentati dall'obbligo d'informazione.

² Dopo aver sentito il fornitore, il Servizio SCPT definisce i dettagli relativi allo svolgimento del mandato e alla rete di trasmissione nonché gli identificativi, come tipo e formato, per ogni informazione e sorveglianza.

³ Il fornitore implementa la rete di trasmissione conformemente all'allegato 2 e alle istruzioni del Servizio SCPT.

Art. 17 Obbligo d'informazione reciproca

¹ I fornitori comunicano per scritto al Servizio SCPT ogni cambiamento che può influire sulla trasmissione dei dati o sulla disponibilità a informare e sorvegliare non appena ne hanno conoscenza, ma al più tardi cinque giorni lavorativi prima del cambiamento.

² Il Servizio SCPT informa i fornitori interessati sui cambiamenti previsti nei propri sistemi, nelle reti di trasmissione o nelle interfacce che possono influire sui dati o sulla disponibilità a informare e sorvegliare, non appena è noto il momento del cambiamento, ma al più tardi cinque giorni lavorativi prima del cambiamento.

³ I fornitori e il Servizio SCPT si informano reciprocamente sui possibili effetti e sul grado di priorità del cambiamento.

Art. 18 Verifica della disponibilità a informare e sorvegliare

¹ Ai fini della verifica della disponibilità a informare e sorvegliare, il Servizio SCPT comunica ai fornitori i test da eseguire e le condizioni da creare a tal scopo. Dopo averli consultati, stabilisce il periodo di esecuzione.

² Se necessario, il Servizio SCPT modifica le sue istruzioni dopo aver consultato i fornitori. Verifica, in collaborazione con essi, che le condizioni siano soddisfatte.

³ Sulla base delle informazioni dei fornitori o di nuovi dati, decide il momento e le modalità per l'esecuzione di una nuova verifica della disponibilità a informare e sorvegliare. La nuova verifica è retta dai capoversi 1 e 2.

Art. 19 Test per la verifica della disponibilità a informare

¹ I fornitori mettono a disposizione, all'interno dei loro sistemi, i dati di collaudo necessari per rispondere alle domande di informazioni di collaudo.

² Il Servizio SCPT invia ai fornitori il questionario secondo l'articolo 29 capoverso 2 lettera b OSCPT e le domande di informazioni di collaudo.

³ I fornitori trasmettono le informazioni di collaudo e inviano il questionario compilato al Servizio SCPT.

Art. 20 Test per la verifica della disponibilità a sorvegliare

¹ I fornitori preparano i servizi di telecomunicazione o i servizi di comunicazione derivati necessari per i collegamenti di collaudo e ne comunicano gli identificativi al Servizio SCPT.

² Il Servizio SCPT invia ai fornitori il questionario secondo l'articolo 29 capoverso 2 lettera b OSCPT e i mandati di sorveglianza per i collegamenti di collaudo.

³ I fornitori preparano i collegamenti di collaudo all'interno dei loro sistemi ed eseguono i test in maniera autonoma attenendosi all'elenco dei casi di collaudo.

⁴ Completano l'elenco e lo inviano, insieme al questionario compilato, al Servizio SCPT.

Art. 21 Analisi e conferma della disponibilità a informare e sorvegliare

¹ Il Servizio SCPT analizza i questionari e l'elenco dei casi di collaudo nonché le informazioni di collaudo e i dati di collaudo delle sorveglianze.

² Se necessario, chiede ai fornitori di ripetere alcuni casi di collaudo o di eseguirne nuovi.

³ Se non è possibile concludere con successo i test entro il periodo previsto di cui all'articolo 18 capoverso 1, il Servizio SCPT può decidere di annullare i test e avviare una nuova procedura di verifica ai sensi dell'articolo 18.

⁴ Una volta che i test si sono conclusi con successo, conferma per scritto la disponibilità a informare e sorvegliare dei fornitori.

Art. 22 Garanzia della qualità della trasmissione dei dati

¹ La qualità della trasmissione dei dati è garantita da un monitoraggio automatizzato e, se necessario, da test supplementari. I fornitori e il Servizio SCPT lavorano in modo congiunto.

² Dopo aver consultato il fornitore, il Servizio SCPT definisce i dettagli relativi alla garanzia della qualità della trasmissione dei dati.

³ Al fine di garantire la qualità della trasmissione dei dati, il fornitore adotta le seguenti misure:

- a. in virtù dell'allegato 1 e delle istruzioni del Servizio SCPT, mette a disposizione del Servizio SCPT i dati di collaudo, i servizi di telecomunicazione e i servizi di comunicazione derivati utilizzati per informazioni e collegamenti di collaudo. Comunica immediatamente al Servizio SCPT eventuali cambiamenti riguardanti i collegamenti di collaudo o i loro identificativi nonché i dati di collaudo;
- b. concede l'accesso sul posto o a distanza al Servizio SCPT per permettere il collegamento delle apparecchiature di collaudo o la gestione di informazioni e collegamenti di collaudo. Le misure adottate in questo contesto sono in particolare:
 1. la configurazione delle informazioni e dei collegamenti di collaudo secondo le istruzioni del Servizio SCPT e l'accesso di quest'ultimo alle apparecchiature di collaudo collegate o alle apparecchiature terminali mobili,

2. su richiesta del Servizio SCPT, l'*hosting* delle apparecchiature di collaudo congiuntamente alle informazioni e ai collegamenti di collaudo corrispondenti presso il fornitore o i terzi da essi incaricati;
3. su richiesta del Servizio SCPT, accessi a Internet.

⁴ Se necessario, i collaboratori del fornitore o terzi da esso incaricati forniscono sostegno sul posto al Servizio SCPT per l'esecuzione delle misure di cui al capoverso 3.

Art. 23 Guasti ai sistemi dei fornitori

1 Il fornitore che, a causa di un guasto ai sistemi, è temporaneamente impossibilitato ad adempiere i suoi obblighi in materia di sorveglianza del traffico delle telecomunicazioni o di trasmissione delle informazioni, lo comunica immediatamente al Servizio SCPT. Se la comunicazione avviene per telefono, trasmette successivamente una comunicazione scritta entro cinque giorni lavorativi.

2 La comunicazione non esonera il fornitore dall'obbligo di eseguire sorveglianze o trasmettere informazioni.

3 Il fornitore ripara il guasto quanto prima e tiene al corrente il Servizio SCPT sullo stato del guasto.

Art. 24 Guasti alla rete di trasmissione

Le parti coinvolte riparano congiuntamente i guasti alle reti di trasmissione che rientrano nella sfera di competenza comune. Si tengono reciprocamente al corrente sullo stato del guasto.

Sezione 6: Istruzioni tecniche

Art. 25

Le istruzioni tecniche in materia di esecuzione della sorveglianza delle telecomunicazioni e di trasmissione delle informazioni sono disciplinate negli allegati 1 e 2.

Sezione 7: Entrata in vigore

Art. 26

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2018.

XX.YYYY.2017

Dipartimento federale di giustizia e polizia:

Simonetta Sommaruga

Allegato 1⁴
(art. 21 cpv. 3 lett. a e art. 25)

Istruzioni tecniche in materia di interfacce per l'esecuzione della sorveglianza delle telecomunicazioni (versione 1)

⁴ Il presente allegato non è pubblicato nella RU. È reperibile gratuitamente su Internet all'indirizzo www.li.admin.ch o presso il Servizio SCPT, Fellerstrasse 15, 3003 Berna.

Allegato ⁵
(art. 16 cpv. 4 e art. 25)

Istruzioni tecniche in materia di reti di trasmissione per l'esecuzione della sorveglianza delle telecomunicazioni (versione 1)

⁵ Il presente allegato non è pubblicato nella RU. È reperibile gratuitamente su Internet all'indirizzo www.li.admin.ch o presso il Servizio SCPT, Fellerstrasse 15, 3003 Berna.